

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 17

20 gennaio 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I

Regolamento (CEE) n. 70/68 della Commissione, del 19 gennaio 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 71/68 della Commissione, del 19 gennaio 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	2
Regolamento (CEE) n. 72/68 della Commissione, del 19 gennaio 1968, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	4
Regolamento (CEE) n. 73/68 della Commissione, del 19 gennaio 1968, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	5
Regolamento (CEE) n. 74/68 della Commissione, del 19 gennaio 1968, che fissa l'importo supplementare per taluni prodotti del settore del pollame	6

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 70/68 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 1968
che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai
semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano e di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1968.

Per la Commissione

S. L. MANSHOLT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1° 7. 1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 gennaio 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	53,68
ex 10.01	Frumento duro	54,13
10.02	Segala	36,13
10.03	Orzo	35,25
10.04	Avena	34,66
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	36,13 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	36,13
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	24,05
ex 10.07 B	Sorgo e durra	32,19
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	75,80
11.01 B	Farine di frumento segalato	75,80
ex 11.01 C	Farine di segala	61,00
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	93,59
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	81,34

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 71/68 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento n. 247/67/CEE ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1°.7.1967, pag. 8.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1968.

Per la Commissione
S. L. MANSHOLT
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 gennaio 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0,75	0,75	1,15
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0,50	0,50	0,25
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	0,25
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0	0	0	0
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 72/68 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 1968**

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 64/68 ⁽²⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, è necessario

modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1968.

Per la Commissione

S. L. MANSHOLT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 19. 1. 1968, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 gennaio 1968 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / tm)			
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	+ 1,15	+ 3,75
10.03	Orzo	0	0	0	— 2,10
10.04	Avena	0	0	0	— 1,75
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	—	—	—	—
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	0
ex 10.07 B	Non nominati	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 73/68 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 1968
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento n. 463/67/CEE ⁽²⁾ ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità, richiamate nel regolamento n. 463/67/

CEE, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1968.

Per la Commissione

S. L. MANSOLT

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 gennaio 1968 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 22 gennaio 1968 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 G della TDC) e girasole (n. ex 12.01 G della TDC) (in u.c./100 kg)

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione :	10,430	9,770
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di gennaio :	10,530	9,738
— per il mese di febbraio :	10,710	9,948
— per il mese di marzo :	10,890	10,158

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 200 del 19.8.1967, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 74/68 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1968

che fissa l'importo supplementare per taluni prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi ⁽²⁾;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 653/67/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 977/67/CEE ⁽⁴⁾, i prelievi all'importazione dei seguenti prodotti originari della Cecoslovacchia o dell'Ungheria sono stati aumentati di un importo supplementare pari a:

- 0,1250 unità di conto al chilogrammo per le anatre macellate, spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio;
- 0,0750 unità di conto al chilogrammo per le metà o quarti di anatre;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 772/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento n. 881/67/CEE ⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di cosce e pezzi di cosce di volatili, diversi dalle oche e dai tacchini, in provenienza da paesi terzi, sono stati aumentati di un importo supplementare di 0,1250 unità di conto al chilogrammo;

considerando che, secondo le informazioni pervenute alla Commissione, i prezzi d'offerta per i seguenti prodotti, in provenienza da paesi terzi, determinati tenendo conto sia dei prezzi indicati nei documenti doganali, sia di ogni altro elemento indi-

cativo dei prezzi praticati dai paesi terzi, sono in media inferiori ai prezzi limite, e precisamente di:

- 0,1250 unità di conto al chilogrammo per le anatre macellate, spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % », e per le metà o quarti di anatre, originarie della Bulgaria, della Cecoslovacchia o dell'Ungheria;
- 0,1500 unità di conto al chilogrammo per le cosce e pezzi di cosce di volatili da cortile, diversi dalle oche e dai tacchini;
- 0,0375 unità di conto al chilogrammo per i tacchini macellati, interi;
- 0,3750 unità di conto al chilogrammo per le parti di volatili da cortile disossate;

considerando che è quindi necessario fissare corrispondentemente l'importo supplementare per tali prodotti;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha formulato il proprio parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento n. 653/67/CEE, modificato dal regolamento n. 977/67/CEE, è sostituito dal seguente:

« I prelievi, determinati conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento n. 123/67/CEE, sono aumentati di un importo supplementare di 0,1250 unità di conto al chilogrammo per le importazioni di anatre macellate presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % », e per le importazioni di metà o quarti di anatre, della voce ex 02.02 della tariffa doganale comune, originarie della Bulgaria, della Cecoslovacchia o dell'Ungheria ».

Articolo 2

La lettera e) dell'articolo 1 del regolamento n. 772/67/CEE, modificata dal regolamento n. 881/67/CEE, è sostituita dalla seguente:

« e) 0,1500 unità di conto al chilogrammo per le cosce e pezzi di cosce di volatili da cortile, diversi dalle oche e dai tacchini, in provenienza da paesi terzi ».

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽³⁾ GU n. 237 del 30. 9. 1967, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. 301 del 12. 12. 1967, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. 261 del 28. 10. 1967, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. 283 del 22. 11. 1967, pag. 27.

Articolo 3

I prelievi determinati conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 123/67/CEE sono aumentati di un importo supplementare di 0,0375 unità di conto al chilogrammo per le importazioni di tacchini macellati interi della voce ex 02.02 della tariffa doganale comune, in provenienza da paesi terzi.

Articolo 4

I prelievi determinati conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 123/67/CEE sono aumentati di

un importo supplementare di 0,3750 unità di conto al chilogrammo per le importazioni di parti di volatili da cortile, disossate, della voce ex 02.02 della tariffa doganale comune, in provenienza da paesi terzi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

1032 — DECIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ
DELLA COMUNITÀ

(1° aprile 1966 — 31 marzo 1967)

Giugno 1967, 430 pag. (francese, tedesco, italiano, olandese)

Prezzo di vendita: Lire 930 — FB 75

La Commissione delle Comunità europee ha fatto pubblicare la Decima relazione generale sull'attività della Comunità economica europea. Il documento si riferisce al periodo compreso fra il 1° aprile 1966 ed il 31 marzo 1967.

Il capitolo I è dedicato alle importanti decisioni dell'11 maggio 1966, del 26 luglio 1966 e del 9 febbraio 1967, date che hanno un notevole significato non soltanto per il mercato comune dei prodotti agricoli, ma anche per la libera circolazione dei prodotti nel loro complesso; tali decisioni fissano infatti la soppressione completa, a decorrere dal 1° luglio 1968, dei dazi doganali ed organizzano l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari. Sul piano agricolo, l'instaurazione di nuove organizzazioni comuni di mercato completa la politica comune, mentre è stato fissato il livello dei prezzi comuni per le principali produzioni ed è stato concretamente attuato il finanziamento comunitario. Infine, la risoluzione del Consiglio sullo sviluppo equilibrato della Comunità prevede la soppressione di tutti gli ostacoli agli scambi.

Nel II capitolo, la Decima relazione generale passa in rassegna il disarmo tariffario intracomunitario, i progressi nell'armonizzazione della legislazione doganale degli Stati membri, la graduale attuazione del diritto di stabilimento, gli sviluppi in materia di politica di concorrenza (accordi di concessione esclusiva, contratti di licenza, notifiche di intese, regolamento di esenzione per categorie, comunicazione degli addebiti, interpretazione del diritto delle intese da parte della Corte di giustizia), i lavori relativi ai problemi di concentrazione, diffusione di imprese e di progetti di società commerciale di diritto europeo. La Commissione ha inoltre proseguito i propri studi sullo sviluppo degli scambi intracomunitari sugli effetti del mercato comune sul consumatore europeo: un'inchiesta effettuata dall'Istituto statistico delle Comunità ed estesa a 200 articoli di consumo corrente permette di conoscere gli scarti di prezzo secondo i paesi e secondo i prodotti.

I capitoli III, IV, V e VI prendono in esame la politica economica e finanziaria della Comunità, i lavori del Comitato di politica economica a medio termine, la politica regionale, la politica delle strutture industriali, la politica energetica, la politica agricola comune, la politica dei trasporti, la politica sociale ed i lavori in materia di ricerca (memorandum dei tre Esecutivi su questo argomento), le relazioni della Comunità con gli Stati africani e malgascio associati, con la Grecia e la Turchia, nonché con l'insieme dei paesi terzi. Infine, l'esame del diritto comunitario, iniziato nella Nona relazione generale, è proseguito, sotto il titolo: « L'ordinamento giuridico comunitario ».

Ma l'elemento più importante della Relazione generale è costituito dalla sua introduzione (che comprende una cinquantina di pagine), la quale, basandosi sul bilancio della Comunità economica europea alla vigilia della fusione delle istituzioni, traccia le linee direttrici per il completamento dell'unione economica (eliminazione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, soppressione delle frontiere fiscali, ecc.) e gli orientamenti da dare alla politica comunitaria specie nel settore industriale, in quello della politica commerciale, della politica sociale, della politica dell'energia, della ricerca scientifica, ecc. Tale introduzione, che costituisce per così dire il « testamento » della Commissione uscente della CEE nel suo decimo ed ultimo anno, è un documento di base che ha costituito oggetto anche del supplemento al Bollettino 7-1967.

La Relazione è pubblicata nelle quattro lingue della Comunità.

